

R.G. P.U. n. 60.2026

Liquidazione controllata 60-1.2026



II TRIBUNALE DI SAVONA
In nome del Popolo Italiano
Sezione Fallimentare

in composizione collegiale
composta dai Giudici
dr.ssa ENRICA DRAGO
dr. DAVIDE ATZENI
dr.ssa ANNA FERRETTI

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

CHACON IRMA ROCIO

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 60.2026, Liquidazione controllata R.G. 60-1.2026, procedura richiesta in proprio da CHACON IRMA ROCIO;
vista la relazione datata 1.7.2026 redatta ai sensi dell'art. 269 comma 2 CCII dal Dott. Mirko Ferrando, professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

letta inoltre la relazione integrativa redatta dal Dott. Mirko Ferrando in data 19.8.2026;
esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa redatto nell'interesse di CHACON IRMA ROCIO, residente in Albenga (SV) via Genova n. 11/1, con l'ausilio del Dott. Mirko Ferrando;

preso atto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dal Dott. Mirko Ferrando;
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:

il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio nel merito che:

CHACON IRMA ROCIO presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l'altro - nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 181.164,19 nonché per ulteriori € 16.778,54 nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, per € 30.166,96 nei confronti dell'INPS e per € 4.525,42 nei confronti di istituto di credito; il debito complessivo della Sig.ra CHACON



IRMA ROCIO ammonta a € 234.634,37 oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;

circa invece l'attivo CHACON IRMA ROCIO non è proprietaria di beni immobili; è proprietaria di un autoveicolo "FIAT QUBO" targato FX774HM immatricolato in data 21 maggio 2019 che essa ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura (il valore di tale autoveicolo è stato stimato dall'OCC, sulla base delle valutazioni effettuate da riviste specializzate nel settore automobilistico, nella misura di € 4.500,00), ed ha messo inoltre a disposizione della procedura i crediti per complessivi € 20.826,21 derivanti dalla propria precedente attività imprenditoriale (una ditta individuale che svolgeva attività di pulizia e disinfestazione, cessata in data 31.10.2025) nonché la somma di almeno € 125,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 4.500,00; considerato, pertanto, che la ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:

- 1) la messa a disposizione a favore dei creditori dell'autoveicolo "FIAT QUBO" targato FX774HM (autoveicolo che, quindi, dovrà essere venduto), avente un valore di mercato pari a circa € 4.500,00;
- 2) i crediti per complessivi € 20.826,21 derivanti dalla propria precedente attività imprenditoriale (crediti che dovranno pertanto essere riscossi nel corso della fase di liquidazione del presente procedimento);
- 3) un importo mensile di € 125,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 4.500,00;

atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori;

rilevato – per quanto attiene al presupposto relativo alle cause dell'indebitamento ed alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr l'art. 269 comma 2 CCII) – che dalla documentazione in atti non possono essere tratti elementi probatori tali da indurre a ritenere che l'attuale situazione di sovraindebitamento sia causalmente riconducibile a colpa grave della ricorrente e/o che essa abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

ritenuto in particolare che sul punto debba essere evidenziato: 1) che dalla documentazione in atti, oltre che dalla relazione redatta dall'OCC Dott. Mirko Ferrando, può desumersi che le attuali difficoltà economiche della ricorrente sono state originate dalla situazione di squilibrio economico-finanziario in cui è incorsa tempo addietro la sua impresa individuale (impresa con la quale essa, come dianzi accennato, svolgeva attività di pulizia e disinfestazione – Cod. ATECO 81.2 –, che ha cessato di operare in data 31.10.2025 e che è stata successivamente cancellata dal registro delle imprese); 2) che tale squilibrio economico-finanziario non risulta essere stato causato da operazioni e/o da investimenti imprudenti da parte della Sig.ra Chacon, essendo viceversa ascrivibile, verosimilmente, a fattori non direttamente riconducibili alla sua responsabilità; 3) che ulteriore importante fattore causale della situazione di sovraindebitamento è poi costituito dal fatto che a seguito della separazione dal proprio marito Sig. (separazione

dichiarata da questo Tribunale con sentenza emessa in data 14.4.2022, seguita poi dalla successiva sentenza di divorzio) la ricorrente ha dovuto sostenere da sola le ingenti spese relative alla gestione ed al sostentamento dei due figli minori con essa conviventi (di anni 13 e

di anni 10) senza poter fruire di alcun apporto economico da parte dell'ex marito, che risulta essere ancora attualmente privo di occupazione e di reddito e dunque privo dei mezzi necessari per contribuire al mantenimento dei minori;

rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal Dott. Mirko Ferrando che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo



giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14; ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza; ritenuto – in applicazione del disposto dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII – che debba considerarsi escluso dalla procedura di liquidazione controllata l'intero importo dello stipendio mensile percepito dalla ricorrente (attualmente pari a circa € 1.185,08 mensili netti), e ciò in considerazione del fatto, risultante dagli atti e dalla documentazione allegata al ricorso, che l'importo medesimo è integralmente necessario alla ricorrente per far fronte alle esigenze personali e di vita proprie e del proprio nucleo familiare; rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *“il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”*; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);

PQM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di CHACON IRMA ROCIO, residente in Albenga (SV) via Genova n. 11/1;

NOMINA

Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore il Dott. Mirko Ferrando con studio in Albenga, viale Martiri della Libertà n° 68;

ORDINA

al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C.,



ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

DISPONE

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE

che il liquidatore, entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCL. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 23.9.2026

Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente
Dr.ssa Enrica Drago

